

in certo modo quest'operazione di spogliazione, mi è lieve il dimostrarlo.

Mi sia lecito il fare qui la citazione di poche cifre: non entro in discussione.

Aprò il resoconto dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica, e leggo quanto segue:

« Fitto di fabbricati: somma bilanciata, lire 666,123; somma esatta durante l'esercizio 349,350. Fitto di terreni: somma bilanciata 800,650; somma esatta 521,403. »

Vede adunque la Camera quali enormi arretrati abbia la Cassa ecclesiastica a sopportare. Invece ora avrà della rendita e per conseguenza sarà in grado di adempiere di gran lunga meglio agli obblighi che le sono imposti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mancini coll'aggiunta della Commissione, cioè a misura della determinazione della loro rendita, colle norme stabilite all'articolo 3.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

MELCHIORRE. Domando la parola.

GABRIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Mi sorgono alcuni dubbi sull'esatta intelligenza di queste parole *beni immobili*.

Vorrei sapere dall'onorevole relatore della Commissione o dall'onorevole ministro delle finanze se a queste parole si debba adattare l'intelligenza che vi accordano le leggi civili comuni...

Voci. È naturale. S'intende.

MELCHIORRE... perchè nelle provincie napoletane vi sono molti redditi feudali e molti feudi posseduti dalle corporazioni religiose sopresse. Ora queste prestazioni e beni feudali d'ogni specie per la legge mobiliaria della feudalità sono stati equiparati ai censi, essenzialmente redimibili ed affrancabili, e possono essere considerati come cose mobili perchè non danno che l'azione alla percezione di una rendita eventuale alla misura del decimo lordo sui generi di principale coltura, o di denaro, se fissi. Quindi parmi utile rimuovere il dubbio se possano o no ritenersi come cose immobili secondo le teoriche stabilite nelle leggi civili comuni, e se siano compresi nell'articolo del progetto di legge ch'è in disamina.

SELLA, ministro per le finanze. Qui veramente debbo dichiarare che si sono intesi veramente poderi, case e simili; perchè, quanto ai censi, provvede un progetto di legge che è stato presentato alla Camera, e su cui si aspettano le sue deliberazioni.

GABRIELLI. Io non potrei coscienziosamente approvare le disposizioni di quest'articolo, perchè le credo contrarie alla legalità ed alla giustizia; è per questo che io aveva dichiarato trattarsi di un punto grave, e che aveva cagionato alcun lieve disturbo nel domandare, pochi momenti sono, se la Camera era in numero; poichè io credo che noi non dobbiamo esporci dinanzi

alle popolazioni alla taccia di votare irregolarmente sopra oggetti di molto rilievo. Ho detto che io credo non approvabile coscienziosamente quest'articolo, perchè contrario a legalità ed a giustizia, e ne accennerò brevemente le ragioni.

La Cassa ecclesiastica, qual è lasciata sussistere dal Ministero, per le ragioni largamente svolte or ora da altri, è un corpo morale. Per quanto io sappia, non credo che un corpo morale possa essere autorizzato nell'interesse di chicchessia, foss'anco dello Stato, a vendere ed alienare i propri beni (com'è appunto il caso di cui oggi si tratta), senza tutti quegli esperimenti e tutte quelle prove che accertino a questo corpo morale il maggior prezzo possibile, ed in conseguenza la maggior rendita ottenibile dalla alienazione di essi beni.

Questa norma si tiene pei corpi morali che riguardano le opere pie, questa norma si osserva dalla Cassa ecclesiastica stessa (la quale oggi non viene distrutta) nella vendita dei beni stabili.

Ora, io dico, per quanto scrupolose possano essere le maniere di accertamento della rendita di questi beni...

Un deputato. Domando la parola.

GABRIELLI... perchè quel maggiore valore che questi beni potrebbero acquistare dagli incanti non deve andare a vantaggio di questa Cassa ecclesiastica, ma delle finanze dello Stato? Poichè è indubitato che quando con questa legge e con quest'articolo sarà sancito il passaggio dei beni dalla Cassa ecclesiastica alle finanze, sulla base di una rendita prestabilita innanzi che i beni stessi sieno posti all'incanto, allorchè questo seguirà colle stesse norme adottate per i beni demaniali, quei beni avranno, senza dubbio, un aumento di prezzo, il quale andrà allora a totale ed esclusivo vantaggio delle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. A questo modo si rientra nel sistema già respinto dalla Camera, il quale sistema era quello del deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

GABRIELLI. Io debbo combattere l'articolo 1, epperò ne espongo le ragioni il più brevemente possibile. Spero che la Camera vorrà ascoltarle, libera poi di non approvarle, se lo crede.

Passo a toccare di ciò che io credo in questo articolo contrario alla giustizia.

Il signor ministro delle finanze ed il signor ministro di grazia e giustizia sanno che in molte provincie dove esiste la Cassa ecclesiastica le pensioni liquidate ai religiosi sieno insufficienti o scarsissime perchè non sia stato loro riconosciuto qualche titolo di rendita, e specialmente le pensioni già assegnate alle corporazioni religiose dal Governo pontificio. Mentre ciò avviene, con quale equità si verrebbe in quelle provincie a togliere alla Cassa ecclesiastica un mezzo sicuro e rilevante di aumentar quelle rendite che debbono servire agli assegnamenti di queste corporazioni religiose, o ai sussidi